

# La legge ai tempi della Singolarità

## Long Abstract

### *I. Tecnologia per una Società Giusta: l'Argomentazione in Breve*

La metafora della “giustizia come equilibrio” è vecchia come la civiltà umana: *equilibrio* tra reato commesso e pena subita, *equilibrio* tra diversi giudizi a partire da fatti analoghi. Sostituendo alla bilancia il più moderno simbolo del computer, una metafora che possiamo proporre oggi è quella della “giustizia come algoritmo”: un giudizio (e quindi una eventuale pena) è assegnato in modo *effettivo* ad un insieme di circostanze, in modo tale che a parità di input non si dia *mai* il caso che l'output sia diverso. Purtroppo – ed è facile sperimentarlo direttamente o indirettamente ogni giorno – l'amministrazione della giustizia è molto lontana da entrambe queste suggestive immagini, che rappresentano vincoli *prima facie* alquanto plausibili sulla *forma* che ogni sistema giuridico deve assumere.

L'analisi che proponiamo sostiene la necessità di un radicale ripensamento della struttura delle leggi e dell'amministrazione della giustizia, argomentando che il *corpus* legislativo attuale (di qualsiasi nazione) *non* è adatto alla “giustizia come algoritmo”. In particolare:

- i) è scritto invitando il giudice all'*interpretazione* – l'equivalente di un'influenza esterna non deterministica in un algoritmo;
- ii) non è *formalmente* adatto ad essere processato da un'Intelligenza Artificiale – lasciando solo la mente umana a decidere l'incompatibilità di un fatto con un insieme di premesse (i “principi” o “leggi”).

Se questo è vero, *nessun* sistema potrà *mai* aspirare al raggiungimento dell'ideale della “giustizia come algoritmo” senza risolvere strutturalmente le questioni (i) e (ii).

La proposta costruttiva e interdisciplinare che ne consegue prende le mosse dagli argomenti di Raymond Kurzweil, ricercatore americano che più di tutti ha sostenuto l'idea di *Singularità tecnologica*. Secondo Kurzweil, il progresso tecnologico non accelera in modo lineare, ma *esponenziale*: questo è il motivo per cui negli ultimi cinquanta anni abbiamo avuto più progresso che nei precedenti cento<sup>1</sup> e questa è la base del fenomeno noto come *esplosione di intelligenza*, che ha recentemente attratto anche l'interesse di importanti filosofi<sup>2</sup>. Assumendo tale scenario *possibile*, una prospettiva totalmente nuova si apre su praticamente tutti i campi del sapere, compreso quello etico e giuridico: la stessa *struttura sociale* – la sua organizzazione e regolazione – cambierà per sempre<sup>3</sup>.

Innanzitutto, la Singolarità permetterà di risolvere (i) e (ii): se l'interpretazione della legge è utile per sopperire alla mancanza di informazione – e se nessuna macchina può *oggi* pensare di gestire un pensiero così complesso come quello di un giudizio – l'avvento di vere *Intelligenze Artificiali* al nostro servizio ridurrà esponenzialmente i margini di dubbio e quelli di errore. La società della

---

<sup>1</sup> Vedi ad esempio Kurzweil (1999).

<sup>2</sup> L'idea è che l'invenzione della prima vera Intelligenza Artificiale permetterà ricorsivamente il raggiungimento di livelli sempre più elevati di intelligenza. Vedi ad esempio l'analisi in Chalmers (2010).

<sup>3</sup> Nel talk esteso svilupperemo questo punto approfondendo aspetti della letteratura scientifica e filosofica sull'argomento.

Singularità vedrà una radicale ridefinizione del ruolo dei giudici e degli avvocati, e la giustizia sarà amministrata in maniera tendenzialmente *automatica* ed *efficiente*.

Il risultato finale della nostra argomentazione è dunque la tesi per cui *solo* l'avvento della Singularità (o progressi tecnologici di pari portata) potrà metterci in condizione di avere una società *giusta*: in altre parole, l'unione tra riflessione tecnico-scientifica ed etico-giuridica finirebbe per evidenziare il *necessario* nesso tra progresso tecnologico e giustizia sociale, sottolineando che l'aspetto *computazionale* della giustizia è un aspetto di importanza assoluta nel dibattito.

## ***II. Cibernetica e Ciber-etica: Confronto Critico con il Panorama Attuale***

Può essere utile collocare la presente proposta nel contesto più ampio dell'attuale riflessione giuridica su possibilità e scopi dell'informatizzazione.

Per *giustizia*, in questa sede, non intendiamo riferirci ad un valore ideale o ad una realtà trascendente, ma ad un concetto molto concreto e vicino a quello di certezza e di funzionalità nella gestione ed amministrazione di un certo gruppo sociale. In una prospettiva di modellizzazione *giuscibernetica* viene ad essere determinante un confronto diretto tra i due sistemi di produzione, trasmissione, controllo e correzione dei dati immessi in un certo circuito: quello giudiziario e quello elettronico<sup>4</sup>. Riteniamo che sino ad ora i tentativi di mediazione tra queste due forme sistemiche siano stati poco incisivi, per il fatto di assumere come assiomi le strutture normative dell'ordinamento vigente per poi adattare queste ultime alle strutture algoritmiche della macchina – in altre parole, gli sforzi teorici ed i tentativi pratici si sino fino ad ora risolti in un semplice *tentativo* di traduzione di sistemi giuridici esistenti in algoritmi.

La proposta che formuliamo è più radicale e parte da una posizione diametralmente opposta: provare a pensare quali formule etiche e giuridiche, ordinate in strutture gerarchiche, si adattino meglio di altre all'informatizzazione; è dunque a partire dall'algoritmo e non dalla legge che intendiamo procedere<sup>5</sup>. La possibilità, in linea di *principio*, di portare a termine un tale programma deriva da due tesi che reputiamo relativamente *non* controverse<sup>6</sup>:

T<sub>1</sub>) una *legislazione* può essere vista come un programma di *operazioni* e *misurazioni*, in cui si procede al calcolo degli articoli di legge e (nel caso della giustizia penale) delle sanzioni qualificate;

T<sub>2</sub>) un *procedimento giudiziario* consiste nella conversione di certi dati legislativi da indicazioni teoriche in decisioni pratiche, nella scomposizione, filtrazione, manipolazione e ricomposizione di quei dati ad opera di agenti che procedono mentalmente secondo una procedura composta di elementi logici ed intuitivi, ma in ultima analisi *basata* su e *giustificata* da criteri *formali rigorosi*.

L'unione di (T<sub>1</sub>), (T<sub>2</sub>) e l'inserimento di queste problematiche nella cornice della *Singularità* apre scenari multidisciplinari inediti per lo sviluppo di un vero e proprio processo di *razionalizzazione* della scienza giuridica e della sua applicazione pratica:

---

<sup>4</sup> Per una prospettiva classica, vedi Frosini (1983) e Losano (1969).

<sup>5</sup> Ovviamente, si pone qui la questione del *contenuto* di tale corpus legislativo. Chiuderemo l'intervento affrontando esplicitamente questo problema.

<sup>6</sup> Il talk esteso contiene per esteso l'argomento esplicito dalle due tesi alla conclusione sull'informatizzazione.

- 1) nel processo di costituzionalizzazione di principi formalmente idonei<sup>7</sup>;
- 2) nel processo di elaborazione di regole applicative algoritmizzabili;
- 3) nel processo di algoritmizzazione del ragionamento giudiziario e del giudizio<sup>8</sup>.

Si rende infine necessaria una riflessione conclusiva sul rapporto tra il concetto di giustizia qui proposto ed inteso come equità/certezza e le sue derive anticontenutistiche. In questa prospettiva è infatti molto facile, come già avvenuto, cedere ad una prospettiva formalistica miope: la giustizia algoritmica garantisce sì una sostanziale equità formale nella nuova società, ma è logicamente compatibile con sistemi dai contenuti etici aberranti o semplicemente indesiderabili. Tra tutti i “principi costituzionali” formalmente idonei, la scelta di *quali adottare* nel proprio sistema e in *quale ordine gerarchico* porli è cruciale: ricollegandoci ancora una volta alle prospettive aperte dalla Singolarità, chiuderemo l'intervento con la presentazione del Principio di Verità, un argomento induttivo a suo sostegno e una breve discussione sulle ampie conseguenze di questa opzione teorica.

## **Bibliografia**

- Borruso R., 1988, *Computer e Diritto*, Giuffré, Milano.
- Chalmers D., 2009, ‘The Singularity: A Philosophical Analysis’, presentato al *Singularity Summit 2009*, disponibile all’indirizzo web: <http://consc.net/papers/singularity.pdf>.
- Frosini V., 1983, *Cibernetica, Diritto e Società*, Ed. di Comunità, Milano.
- Kurzweil R., 1999, *The Age of Spiritual Machines*, Viking Adult.
- Losano M., 1969, *Giuscibernetica. Macchine e Modelli Cibernetici nel Diritto*, Einaudi, Torino.
- Moro P., 2006, *Informatica Forense, Verità e Metodo*, San Paolo, Milano.
- Moro P. (a cura di), 2008, *Etica, Informatica, Diritto*, Franco Angeli.
- Sartor G., 2002, ‘Gli Agenti Software: Nuovi Soggetti del Cyber Diritto?’, *Contratto e impresa*, pp. 474 e ss.

---

<sup>7</sup> Come argomentato nella prima parte, il requisito formale di computabilità è fondamentale: se infatti venisse violato ci troveremmo con la possibilità teorica di un evento che non può essere giudicato come lecito/sbagliato dalla società – e questo violerebbe l’ideale formale di “giustizia come algoritmo”.

<sup>8</sup> Cfr. Moro (2006) e Moro (2008).